



CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER I DOCENTI E PER IL PERSONALE ATA (art. 37 comma 2 del D.L.vo n. 81/2008)



FORMAZIONE GENERALE

R. S. P. P. Giovanni Cellura

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER I DOCENTI E PER IL PERSONALE ATA

Perché siamo qui?

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha decretato le linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per i lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La scuola rientra tra le attività classificate a **“rischio medio”**.

Corso di formazione obbligatorio di almeno n.12 ore:

- **n. 4 ore di formazione generale**
- **n. 8 ore di formazione specifica**

Aggiornamento obbligatorio: n. 6 ore ogni 5 anni
(fruibile anche in modalità e-learning)



QUANDO FARE FORMAZIONE?

(D.L.vo 81/08 - art.37)

La formazione deve avvenire in occasione:

- Dell'assunzione
- Del cambiamento di mansioni
- Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e di preparati pericolosi
- La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE (durata n. 4 ore)

- ❑ Normativa generale in ambito di sicurezza sul lavoro;
- ❑ Concetti di : rischio, danno, prevenzione e protezione;
- ❑ Organizzazione della prevenzione nella scuola: le figure della sicurezza
- ❑ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti della scuola;
- ❑ Organi di vigilanza e controllo;
- ❑ Il Documento di Valutazione dei Rischi.



CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA (durata n. 8 ore)

- ❑ RISCHIO ELETTRICO
- ❑ RISCHIO INFORTUNI
- ❑ ATTREZZATURE
- ❑ AMBIENTI DI LAVORO
- ❑ RISCHIO CHIMICO e RISCHIO BIOLOGICO
- ❑ RISCHIO RUMORE
- ❑ MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE
- ❑ VIDEOTERMINALI
- ❑ STRESS LAVORO-CORRELATO
- ❑ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ❑ RISCHIO INCENDIO
- ❑ PROCEDURE ORGENIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO
- ❑ PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

NUOVI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA

D.L.vo 9 Aprile 2008 n. 81

Vengono abrogate le vecchie norme degli anni '50:

i DPR 547/55, 164/56, 303/56

e anche i più recenti D.L.vi:

277/91 (esposizione ad agenti chimici fisici e biologici)

626/94 (sicurezza sul lavoro)

493/96 (segnaletica)

494/96 (direttiva cantieri)

D.L.vo 9 Aprile 2008 n. 81

FILOSOFIA DEL DECRETO

- Anni '50 (primi DPR sulla sicurezza):

Filosofia della protezione: Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

- Anni 90 (direttive europee e decreto 626/94)

Filosofia della prevenzione: Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

- **Anno 2008 (Testo Unico - D.L.vo 81/2008)**

Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza, per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico- funzionale

Una nuova filosofia della sicurezza: legislazione sulla sicurezza oggetto di continuo aggiornamento

- Già il **D. L.vo 626/94** aveva introdotto un **nuovo e diverso approccio sulla sicurezza**, recepita non più come repressione di comportamenti non conformi alle norme, bensì come prevenzione pensata, organizzata, progettata e basata sulla collaborazione tra i datori di lavoro, i lavoratori e le rappresentanze sindacali.
- Il **D.L.vo 81/2008 (Testo Unico)** introduce un'importante innovazione: **insiste sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.**

Nucleo fondante del quadro normativo che regola la tutela della salute e della sicurezza in Italia

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

L'art. 32



La Repubblica tutela **la salute** come **diritto fondamentale** dell'individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nucleo fondante del quadro normativo che regola la tutela della salute e della sicurezza in Italia

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

L'art. 35



La Repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Nucleo fondante del quadro normativo che regola la tutela della salute e della sicurezza in Italia

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

L'art. 41



L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Nucleo fondante del quadro normativo che regola la tutela della salute e della sicurezza in Italia

I PRINCIPI CIVILISTICI

L'art. 2087 –Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro



Nucleo fondante del quadro normativo che regola la tutela della salute e della sicurezza in Italia

I PRINCIPI CIVILISTICI

L'art. 2050- Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.



LA NUOVA SICUREZZA: DAL 626/94 AL D.L.vo 81/08 (TESTO UNICO)

Il nuovo Testo Unico ha rafforzato alcuni principi già esistenti:

- L'autotutela
- Il coinvolgimento
- La necessità propedeutica di Informazione e Formazione

Ha introdotto i nuovi concetti di:

- Effettività dei soggetti tutelati
- Addestramento al lavoro



AUTOTUTELA

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità e la sua salute sono beni preziosi che lo riguardano in prima persona e quindi interessano la sua sicurezza individuale, nel rispetto di quella collettiva.

COINVOLGIMENTO

La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- L'azienda deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali è esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte
- E' importante creare e diffondere una mentalità: agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza



EFFETTIVITA' DEI SOGGETTI TUTELATI

L'effettività opera su due piani:

- **suddivisione delle competenze**, individuandole;
- **individuazione dei soggetti.**

Il fatto che ad un soggetto vengano attribuiti determinati settori di competenza è una scelta del datore di lavoro, ma il contenuto dei vari poteri connessi al ruolo, finalizzato alla tutela di terzi, trova il suo fondamento nella legge.

EFFETTIVITA' DEI SOGGETTI TUTELATI

Caratteristica principale del decreto legislativo è il cosiddetto principio di **effettività inteso come la concreta reale assegnazione di compiti a ciascun soggetto.**

Solo con la ripartizione dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità tra i soggetti si può individuare chi debba tenere un determinato comportamento.

Il decreto legislativo individua i soggetti obbligati alla sicurezza secondo un modello cosiddetto **quadripartito: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.**

Si rendono responsabili quindi tutti i soggetti facenti parte dell'azienda secondo il principio che la sicurezza si ottiene responsabilizzando tutti.

EFFETTIVITA' DEI SOGGETTI TUTELATI

Articolo 299 del [decreto legislativo n. 81/2008](#)
("Esercizio di fatto di poteri direttivi")

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti**".

La legge ribadisce che l'individuazione delle figure di **datore di lavoro, dirigente e preposto** va operata con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, concretamente espletata nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di ogni investitura formale.

EFFETTIVITA' DEI SOGGETTI TUTELATI

Articolo 299 del [decreto legislativo n. 81/2008](#)
("Esercizio di fatto di poteri direttivi")

Si tratta in sostanza di "fotografare" l'assetto organizzativo aziendale.

Coloro che per legge, anche indipendentemente da una investitura specifica, **esercitano una supremazia su altri lavoratori**, in quanto ne organizzano il lavoro (**dirigenti**) o lo controllano (**i preposti**), assumono un obbligo inderogabile, inevitabile, una responsabilità alla quale non possono mai sfuggire, di garantire che dette attività lavorative si svolgano in modo sicuro, conformemente ai mezzi, alla formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, o dal proprio superiore gerarchico.

ADDESTRAMENTO AL LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori:

- L'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (*anche di protezione individuale - DPI*)
- Le procedure di lavoro predisposte

D.L.vo 81/08

Titolo I – Principi Comuni

- **Capo I - Disposizioni generali**
- **Capo II - Sistema Istituzionale**
- **Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro**
Sezioni:
 - I - Misure di Tutela e Obblighi
 - II - Valutazione dei rischi
 - III - Servizio di Prevenzione e Protezione
 - IV - Formazione Informazione e Addestramento
 - V - Sorveglianza Sanitaria
 - VI - Gestione delle Emergenze
 - VII - Consultazione e partecipazione dei RLS
 - VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
- **Capo IV - Disposizioni Penali**

D.L.vo 81/08

- **Titolo II e allegato IV Luoghi di lavoro**
- **Titolo III e allegati V-IX Attrezzature di lavoro e DPI**
- **Titolo IV e allegati X-XXIII Cantieri temporanei e mobili**
- **Titolo V e allegati XXIV-XXXII Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro**
- **Titolo VI e allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi**
- **Titolo VII e allegato XXXIV Videoterminali**
- **Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII Agenti fisici**
- **Titolo IX e allegati XXXVIII–XLIII Sostanze pericolose**
- **Titolo X e allegati XLIV-XLVIII Agenti biologici**
- **Titolo XI e allegati XLIX-LI Atmosfere esplosive**
- **Titolo XII Disposizioni penali e di procedura**
- **Titolo XIII Norme transitorie e finali**

D.L.vo 81/08

art. 3 – Campo di applicazione

a tutti i tipi di Lavoratori:

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell'ente stesso
- Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d'opera nell'ambito della organizzazione stessa
- **Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro**
- **Studiante di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (art. 2, comma a)**
- Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
- Lavoratori socialmente utili
- Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
- Componenti dell'impresa familiare (si applica l'articolo 21)

LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA



- Datore di lavoro
- Preposti
- Lavoratori
- Medico competente
- **RSPP**: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- **Servizio di Prevenzione e Protezione**: (ASPP- Addetti all'emergenza – Addetti al primo soccorso)
- **RLS**: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

DEFINIZIONI

- **Datore di lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali.

Il Dirigente Scolastico è il datore di lavoro della scuola

- **Preposto:** è quel lavoratore che sovrintende e coordina l'attività di altri lavoratori, impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui e svolge attività di controllo.

Nella scuola si possono considerare preposti: i collaboratori della dirigenza, il D.S.G.A., i direttori di laboratorio.

Gli stessi docenti sono "preposti" nel momento in cui fanno uso, per le loro lezioni, di laboratori.

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO

- Redazione del DVR (Documento Valutazione Rischi)
- Riduzione dei rischi in azienda
- Istituzione del SPP
- Nomina dell'RSPP
- Nomina del medico competente (quando previsto)
- Designazione degli addetti all'emergenza
- Formazione e informazione dei dipendenti

COMPITI DEL PREPOSTO

- È responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro
- Informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
- Attua le misure di sicurezza previste
- Esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di sicurezza
- Vigila sull'uso dei DPI

RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO

- **Preposto che mantiene in funzione macchinari privi di dispositivi di protezione**

incorre in responsabilità – a prescindere dal verificarsi di incidenti – poiché è investito dall'obbligo di **verificare la conformità dei macchinari** alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualunque causa (originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità dei lavoratori.

Esempi di individuazione del preposto tra le varie figure scolastiche

FIGURA SCOLASTICA	RUOLO NEL SISTEMA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE ESERCITATO IL RUOLO DI PREPOSTO
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Preposto	<ul style="list-style-type: none">• addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione• sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute• promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili• informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori• segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori	Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori)

Esempi di individuazione del preposto tra le varie figure scolastiche

FIGURA SCOLASTICA	RUOLO NEL SISTEMA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE ESERCITATO IL RUOLO DI PREPOSTO
DSGA	Preposto	<ul style="list-style-type: none">• Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo• Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal DS• Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate	Personale di segreteria e amministrativo in genere

Esempi di individuazione del preposto tra le varie figure scolastiche

FIGURA SCOLASTICA	RUOLO NEL SISTEMA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE ESERCITATO IL RUOLO DI PREPOSTO
Responsabile del magazzino	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale del magazzino	Personale addetto al magazzino
Vicepreside, vicario, direttore di plesso	Preposto	Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini di discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro	Tutto il personale dipendente della scuola o del plesso

DEFINIZIONI




- **Lavoratore:** persona che svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, anche al solo fine di apprendere un mestiere o una professione.

Sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.L.vo 81/08 fa discendere alcuni obblighi, gli allievi non sono computati


OBBLIGHI DEL LAVORATORE



OGNI LAVORATORE DEVE:

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- Osservare le disposizioni aziendali
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro
- Segnalare qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave, dandone notizia all'RLS.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE



OGNI LAVORATORE DEVE:

- Usare correttamente i DPI
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Medico competente e sorveglianza sanitaria

Medico competente: ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria mediante accertamenti preventivi e periodici.

La sorveglianza sanitaria ricorre obbligatoriamente nei seguenti casi:

- esposizione a sostanze nocive o cancerogene
- **esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni)**
- movimentazione manuale dei carichi
- **uso di attrezzature munite di videotermini**
- esposizione ad agenti chimici



Medico competente e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi di malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1).

La visita medica deve essere effettuata **preventivamente, periodicamente (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2).**

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(art. n. 31 D. L.vo 81/08)

Il **datore di lavoro** organizza il servizio di Prevenzione e protezione all'interno dell'azienda e designa:

- **l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**: persona, con capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **L'ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)**
- **Addetti all'emergenza**
- **Addetti al primo soccorso**



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI ALL'EMERGENZA

(art. n. 43 D. L.vo 81/08)

Addetti all'emergenza:

Criteri di scelta: lavoratori consenzienti (anche se non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo), in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative

- *Opportuna individuazione dei **coordinatori squadra antincendio e addetti PS***
- *Definizione incentivazioni per coordinatori e addetti*

Requisiti addetti: attestati corsi formazione ex D.M. 10/3/98 per antincendio e ex D.M. 388/03 per PS

*Opportuno dare un **incarico agli addetti e ai relativi coordinatori** che precisi i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica del contenuto della cassetta PS, registrazione degli interventi di PS)*

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Addetti Antincendio:

Il DS dovrà assicurare una formazione di 8 ore per presenze contemporanee per edificio inferiori a 300, di 8 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) tra 300 e 1000 presenze contemporanee per edificio, di 16 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) per presenze contemporanee superiori a 1000 per edificio (D.M. 10/3/98)



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Addetti Primo Soccorso:

Il DS dovrà assicurare la formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore (D.M. 388/03)



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S.

L'R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

L'R.L.S.:

- ha diritto ad una formazione in materia di sicurezza (ALMENO 32 ORE)
- è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione della prevenzione
- è consultato in merito alla designazione dell'RSPP, degli ASPP e degli addetti all'emergenza
- partecipa alla riunione periodica in materia di sicurezza



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Istituto Comprensivo Statale "Leonardo DA VINCI"

L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151

e-mail limbiatesms@gmail.com – e-mail MBIC8GC002@ISTRUZIONE.IT

pec MBIC8GC002@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.leolimbiate.it

Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Maria Elena Carbone

**Medico
Competente**

R.S.P.P.
Prof. Giovanni Cellura

Resp. Emergenze
Prof. Giovanni Cellura

R.L.S.
(Rappresentante
dei
Lavoratori).....

**Preposti
Collaboratori del D. S.**

**Collaboratori
dell'A.S.P.P.:**

- Plesso Leonardo da Vinci
Prof. Giovanni Cellura
- Plesso Infanzia Don Milani
Corbino Maria Silvana
- Plesso Primaria Don Milani
Coppola Caterina
- Plesso Andersen
Basilico Monica

Squadra
Prevenzione
Incendi
Squadra di
Primo
Soccorso
Squadra per
l'evacuazione

INCARICATI
COORDINAMENT
O
EMERGENZA E
OPERAZIONI
D'EVACUAZIONE

ALUNNI
DOCENTI
PERSONALE
A.T.A.

- Plesso Leonardo da Vinci
Prof. Calogero Matteliano
- Plesso Don Milani
Ins. Leone Monica
- Plesso Andersen
Ins.



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Istituto Comprensivo Statale "Leonardo DA VINCI"
L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908
Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151
e-mail limbiatesms@gmail.com – e-mail MBIC8GC002@ISTRUZIONE.IT
pec MBIC8GC002@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.leolimbiate.it

Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Maria Elena Carbone

**Medico
Competente**
.....

R.S.P.P.
Prof. Giovanni Cellura

Resp. Emergenze
Prof. Giovanni Cellura

R.L.S.
(Rappresentante
dei
Lavoratori).....
.....

**Preposti
Collaboratori del D. S.**

**Collaboratori
dell'A.S.P.P.:**
•Plesso Leonardo da Vinci
Prof. Giovanni Cellura
•Plesso Infanzia Don Milani
Corbino Maria Silvana
•Plesso Primaria Don Milani
Coppola Caterina
•Plesso Andersen
Basilico Monica

**Squadra Primo
Soccorso:**
• Plesso Leonardo da Vinci
Damiano Enrica
Luppino Maria
Salerno Assunta
• Plesso Infanzia Don Milani
Cacciola Rosalba
Tagliabue Bianca
• Plesso Primaria Don Milani
Bergantin Patrizia
Guffanti Alessandro
Sposato Luigi
• Plesso Andersen
Basilico Monica

INCARICATI
COORDINAMEN
TO
EMERGENZA E
OPERAZIONI
D'EVACUAZION
E

**ALUNNI
DOCENTI
PERSONALE
A.T.A.**

• Plesso Leonardo da Vinci
Prof. Salvatore Matteliano
• Plesso Don Milani
Ins. Leone Monica
• Plesso Andersen
Ins.

Infortunio sul lavoro e malattie professionali



Infortunio sul lavoro: evento avvenuto per causa violenta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Malattia professionale: patologia dovuta al lavoro, ai materiali, agli agenti biologici o altri fattori presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

La causa della malattia professionale agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e, in molti casi, non determina un'astensione dal lavoro, per cui una malattia professionale è meno riconoscibile rispetto ad un infortunio

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Un incidente sul luogo di lavoro, come in auto o a casa, **raramente deriva da una sola causa**: molto spesso è frutto della somma di diverse cause o fattori concomitanti, ognuno dei quali non sarebbe sufficiente a determinarlo.

Se mettiamo insieme un isolamento difettoso, un utensile elettrico toccato con le mani bagnate, la stanchezza di fine giornata, abbiamo già creato le premesse per determinare l'incidente.

LA PIRAMIDE DEGLI EVENTI



Dalle statistiche dell'INAIL

- Il 34% degli incidenti avviene attorno alle 10 del mattino
- Il 38% avviene di lunedì o martedì
- Il mese di luglio è il più pericoloso (*indice superiore al 25%*)
- La mano da sola subisce il 35% delle lesioni
- Il rischio lavorativo è maggiore nelle fabbriche di piccole dimensioni
- L'edilizia, la meccanica e la chimica sono i settori più colpiti dagli infortuni
- I lavoratori più esposti a rischio sono: i nuovi assunti, gli extracomunitari, i lavoratori a tempo determinato o occasionali

La relazione annuale dell'INAIL

Anno 2016


Le denunce di infortunio registrate non evidenziano uno scostamento significativo rispetto al 2015.

Se riferite al 2012, la flessione è di circa il 14%.


Anno	Infortuni riconosciuti sul lavoro	Variazione %
2016	419mila (di cui 19% fuori dell'azienda)	-12,7 % rispetto 2015 -25,0 % rispetto 2012
	Denunce di malattie professionali	+30 % rispetto 2012
	60mila (circa 1.300 in più rispetto il 2015) Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33%	
	Decessi con riconoscimento di malattia professionale	
	1.297 (di cui 357 per patologie asbesto-correlate)	-32,0% rispetto 2012

Infortunati sul lavoro e malattie professionali (2012-2016)


INFORTUNI



INFORTUNI MORTALI



MALATTIE PROFESSIONALI



Pericolo e Rischio



Spesso la parola **rischio** è utilizzata come sinonimo di **pericolo**, in realtà le due parole hanno significati differenti, come è deducibile dal D.L.vo 81/08:

Pericolo: *è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni*

Rischio: *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione a un determinato fattore o agente.*

- Il **rischio** dipende dall'interazione tra la fonte di **pericolo** e la persona
- Dall'esistenza di un **pericolo** non sempre deriva un **rischio**

LA SALUTE



Lo **stato di salute** è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non come assenza di malattia, ma come stato generale di benessere fisico, psichico e sociale.

Danno


Danno: *qualsiasi alterazione fisica o psichica, transitoria o permanente, dell'organismo o di sue parti o funzioni.*

In giurisprudenza si genera un'alterazione alla salute in caso di:

- Modificazione dell'aspetto esteriore di una persona
- Riduzione della capacità lavorativa
- Riduzione della capacità di relazionarsi con altre persone
- Perdita di opportunità di lavoro
- Danno psichico (*per es. causato da stress sul lavoro, inquinamento acustico ecc.*)



Pericolo, Rischio e Danno



I RISCHI LAVORATIVI

L'errore umano è sempre in agguato!

Può essere dovuto a:

- Fretta
- Distrazione
- Eccesso di sicurezza
- Scarsa informazione e formazione
- Negligenza, imprudenza, imperizia



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R.

La valutazione del rischio rimane l'elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale quindi **obbligo non delegabile dal datore di lavoro**, cui compete la responsabilità della valutazione del rischio e l'elaborazione del DVR (*per questo si avvale della collaborazione dell'R.S.P.P.*)

Art. 17 del T.U.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(ARTT. 28 e 29 DEL T.U.)

Il D.V.R. deve avere **data certa** e contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
- Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione individuali;
- Il programma delle misure opportune per garantire il livello di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori;
- L'indicazione dei nominativi dei lavoratori esposti a rischi specifici.

L'analisi del rischio



L'analisi del rischio si può condurre articolandola in cinque fasi:

1. Valutazione e classificazione del rischio
2. Stima del rischio
3. Misure di prevenzione e protezione
4. Gestione del rischio
5. Comunicazione del rischio (*informazione e formazione*)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identificazione delle sorgenti di rischio

<i>rischi per la sicurezza</i>	<i>rischi per la salute</i>	<i>rischi trasversali</i>
<ul style="list-style-type: none">- strutture- macchine- uso di energia elettrica- impiego di sost. pericolose- incendio, esplosione	<ul style="list-style-type: none">- agenti chimici- agenti fisici- agenti biologici- radiazioni	<ul style="list-style-type: none">- organiz. del lavoro- fattori psicologici- fattori ergonomici- condizioni di lav. difficili

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Dal punto di vista operativo e delle misure di prevenzione, i rischi possono essere classificati in:


ELIMINABILI

RIDUCIBILI

RITENIBILI

TRASFERIBILI

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



STIMA DEL RISCHIO

L'entità del rischio (**R**) è legata alla **probabilità** (**P**) che si verifichi un evento dannoso per effetto di una fonte di pericolo e alla gravità del possibile **danno** (**D**) qualora si verifichi l'evento

$$R = P \times D$$

<i>Scala di probabilità</i>		<i>Scala di gravità del danno</i>	
<i>valore</i>		<i>valore</i>	
3	molto probabile	3	alto
2	probabile	2	medio
1	poco probabile	1	basso

STIMA DEL RISCHIO

la matrice del rischio

P

3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

1 2 3 *D*

$R \geq 6$ azioni correttive immediate

$3 \leq R \leq 4$ azioni correttive da programmare con urgenza

$1 \leq R \leq 2$ azioni correttive da programmare a breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le *misure di tutela*, la cui adozione consente l'eliminazione e la riduzione del rischio, si distinguono in:

- *misure di prevenzione*, che riducono il rischio, diminuendo la **probabilità** che l'evento sfavorevole si verifichi
- *misure di protezione*, che riducono il rischio, diminuendo il **danno** che deriva dal verificarsi dell'infortunio

MISURE DI PREVENZIONE

Le **misure di prevenzione** sono di tipo **strutturale o organizzativo**, come:

- attività di formazione, informazione e addestramento;
- progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.



Definizione di Prevenzione:


Art. 2 D.L.vo 81/08

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

PROTEZIONE

**Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.
Elemento che si interpone tra qualcuno che può
subire un danno e ciò che lo può causare.**

- La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono **attivare** (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
- La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).



SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

Sanzioni per i DATORI DI LAVORO

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro per:

- **mancata elaborazione del DVR o assenza di data certa**

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per:

- **mancata designazione del RSPP**

È prevista ammenda da 2.000 a 4.000 euro nei casi in cui lo stesso:

- **non indichi nel DVR le misure di prevenzione protezione**
- **non consulti l'RLS prima dell'elaborazione del DVR**

SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

Sanzioni per i DATORI DI LAVORO

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per:

- **mancata designazione degli addetti alle emergenze**

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per:

- **mancata organizzazione della gestione delle emergenze**

SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

Sanzioni per i PREPOSTI

Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per:

- **Mancato controllo, mancata richiesta di osservanza, mancata segnalazione al datore di lavoro o dirigente;**
- **Richiesta, salvo eccezioni debitamente motivate, ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato**

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per:

- **Mancata frequenza di appositi corsi di formazione**
- **Mancata verifica affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**
- **Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti a un rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione**

SANZIONI PER IL LAVORATORE

art. 59 T.U.

IN CASO DI:

- *Violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza*
- *Uso improprio di macchinari ed attrezzature*
- *Mancata segnalazione di anomalie*
- *Rimozione o modifica, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza*
- *Effettuazione di manovre o operazione che non sono di loro competenza*
- *Rifiuto alla partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento organizzato dal datore di lavoro*

Il T.U. prevede:

- **Arresto fino a un mese**
- **Ammenda da 200 a 600 euro**

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA

- **A.S.L.** competenti per il territorio e in modo particolare i **Servizi Pre.S.A.L.** (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro): verificano il rispetto delle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- **Direzione Provinciale del Lavoro:** si occupa delle aziende soggette a grandi rischi e dell'edilizia
- **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:** le principali attività si possono riassumere in vigilanza, polizia amministrativa (controllo delle attività per le quali è obbligatorio il CPI), attività di formazione, assistenza alle imprese

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA

ASL

- Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o da una denuncia di infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito in cooperazione con le regioni
- Le ASL possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza
- Le ASL controllano l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati da Medico Competente

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA

VIGILI DEL FUOCO

- Verificano l'attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l'insorgere di incendi e la formazione e l'innesco di miscele esplosive;
- Emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o verificano la SCIA, con attività di ispezione;
- Organizzano corsi di formazione prevenzione incendi

ALTRI ENTI

- **INAIL:** *il T.U. affida a questo Istituto altri importanti compiti legati alla prevenzione, come la pubblicazione delle linee guida finalizzate alla promozione della salute e la definizione di buone prassi di lavoro*
- **ORGANISMI PARITETICI:** *enti costituiti a livello territoriale e in modo paritetico, cioè su iniziativa di associazioni di parte imprenditoriale e sindacale, appartenenti allo stesso comparto. Svolgono una funzione importante sulla materia della prevenzione dei rischi professionale, elaborano e diffondono le buone pratiche di lavoro per il comparto a cui fanno riferimento.*
(per la scuola si fa riferimento al comparto pubblica amministrazione)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!